SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2023

In questo numero:
• i limiti al potere di correzione e liquidazione dell'imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (cosa dicono i giudici di merito e di legittimità in attesa di un nuovo "auspicato" intervento della Consulta);
• i rimedi in caso di errato utilizzo di un regime IVA;
• sul recupero veloce dell'IVA in caso di fallimento del debitore;
• la conferma dell'esclusione da imposizione del provento "differenziale" generatosi in sede di acquisto di crediti fiscali al di sotto del valore nominale in capo all'associazione professionale (o professionisti);
• i nuovi chiarimenti in merito all'applicazione del regime forfetario (con focus sulle rettifiche IVA pro e contro contribuente nel caso di cambio di regime);
• il ravvedimento speciale per la regolarizzazione dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti;
• la determinazione della soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi percepiti ai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo.

Soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi percepiti

ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. Applicazione delle “Norme transitorie” tenendo conto di quanto erogato nel periodo gennaio-giugno 2023 (escluso da imposizione fino a 10.000 euro)

A decorrere dalla data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 decreto legislativo n. 36 del 2021, «sono esclusi da imposizione fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000». Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaiogiugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del Tuir. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 474/2023. In pratica, per l’Agenzia la nuova soglia di esenzione fissata a 15.000 euro riguarda l’intero anno d’imposta 2023.